

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2016 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 04/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 11/11/2015 al n. 149630, con la quale il Sig. Camarda Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Camarda Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 24/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7264 del 13/01/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 116411 del 20/10/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/01/2018;
- VISTO il DA n. 9752 del 18/12/1993 con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato a decorrere dal 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra, assumendo effettivo servizio in data 01/07/1989;
- VISTO il DDS n. 4077 del 27/11/2017 con il quale al Sig. Camarda Giuseppe sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 2 e giorni 20;
- VISTO il DDG n. 11652 del 14/12/2004 con il quale il Sig. Camarda Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Sig. Camarda Giuseppe alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 7 e giorni 6 e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 31/12/2017	24	3	29
Servizio riconosciuto (DDS n. 4077 del 27/11/2017)	4	2	20
Totale anzianità contributiva utile a pensione	28	6	19

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. CAMARDA GIUSEPPE, nata ad Mascali (CT) il 24/05/1952, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li - 6 DIC 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco